



## IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE EOLICA DI ALTEZZA SUPERIORE A 8 METRI E POTENZA SUPERIORE A 50 KW

**IMPIANTI EOLICI:** si considerano impianti eolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 40 metri.

**DEFINIZIONI**                    **"Ambito di pertinenza"**: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

**AREE NON IDONEE**            E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee definite secondo i criteri stabiliti all'allegato 3, paragrafo 17, delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.  
*normativa di riferimento:* art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze interessate;
- b) **aree interessate da singolarità geologiche**  
*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) **terreni con presenza di produzioni agricole di qualità inerenti vigneti e oliveti DOP (ex DOC e DOCG), quando sia comprovata l'esistenza sui lotti interessati dalle previsioni progettuali di una coltivazione di pregio certificata**  
*normativa di riferimento:* D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 62 e D.G.R. n. 1931/2004;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro



- caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta la soppressione di tali produzioni che le norme intendono salvaguardare;
- d) ***parchi nazionali, interregionali e regionali*** di cui all'art. 12 della L. 394/91 fatte salve le eccezioni sotto riportate  
*normativa di riferimento:* art. 12 della L. 394/91 e L.R. n. 9/1995  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la salvaguardia e conservazione dei valori ambientali e paesaggistici espressi da tali aree che le norme intendono tutelare;
- e) ***aree della Rete Natura 2000***  
*normativa di riferimento:* Direttiva 92/43/CE – Direttiva 79/409/CE; art.13 della L.R. n.27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293> );  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, avifaunistici e di biodiversità che concorrono a determinare il valore paesaggistico di tali aree che le norme intendono tutelare;
- f) ***“beni paesaggistici” così come definiti all’art.136*** del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente  
*normativa di riferimento:* art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. già individuati e perimetrati con decreto o altro provvedimento amministrativo dell’ Autorità competente;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori estetici, tradizionali e culturali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- g) ***“beni paesaggistici” così come definiti all’art.142, comma 1, lett. b), g), i), ed m)*** del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.  
*normativa di riferimento:* art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica la conservazione dei valori naturalistici, estetici e tradizionali degli ambiti che le norme intendono tutelare;
- h) ***aree di particolare interesse agricolo***  
*normativa di riferimento:* art. 20 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293> );  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche, pregiudica l’alto valore agronomico di tali aree che la norma intende tutelare;
- i) ***aree ad alta esposizione panoramica così come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta provinciale***  
*normativa di riferimento:* art. 25 della L.R. 27/2000 e s.m.i.; piani territoriali di coordinamento provinciali;



*incompatibilità riscontrate*: la realizzazione di tali impianti contrasta con l'esigenza di salvaguardia delle percezioni visive panoramiche del territorio regionale che concorrono a determinare l'immagine dell'Umbria;

I) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:

A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:

- o l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
- o le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.

b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purché di altezza inferiore alla predetta OHS.

B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:

a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:

- o aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
- o le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.

b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purché di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.

## ECCEZIONI

1. Nelle aree contigue agli impianti eolici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita la realizzazione di nuove installazioni anche all'interno delle aree non idonee di cui al precedente punto e comunque fino ad una potenza nominale complessivamente pari a 10 MW.
2. Le infrastrutture ausiliarie di collegamento degli aerogeneratori



Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

dell'impianto eolico alla rete elettrica esistente possono attraversare, con cavidotti interrati e previo esperimento delle valutazioni ambientali di legge ove previste, le aree non idonee di cui al precedente punto.



**IMPIANTI MINIEOLICI:** si considerano impianti minieolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore superiore a 18 metri e pari o inferiore a 40 metri.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee così come precedentemente indicate per gli impianti eolici, fatte salve le eccezioni sottoriportate.

**ECCEZIONI** E' consentita la realizzazione di impianti minieolici nelle aree sotto indicate:

- aree contigue e zone C e D previste dai piani dei parchi regionali, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004;
- aree della Rete Natura 2000, non ricomprese nei beni paesaggistici di cui all'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, limitatamente alla parte che non presenta elementi costitutivi dei valori naturalistici, avifaunistici o di biodiversità;
- aree di particolare interesse agricolo.

**IMPIANTI MICROEOLICI:** si considerano impianti microeolici le opere per la produzione di energia elettrica da fonte eolica realizzate con l'utilizzo di generatori di altezza misurata al mozzo del rotore pari o inferiore a 18 metri.

**DEFINIZIONI** **"Ambito di pertinenza"**: l'area di intrusione visiva tra l'impianto da realizzare e l'edificio tutelato, di estensione non inferiore a 500 m dal perimetro dell'edificio stesso.

**AREE NON IDONEE** E' preclusa l'installazione nelle aree non idonee, definite secondo i criteri stabiliti all'Allegato 3, paragrafo 17 delle Linee Guida di cui al DM 10.09.2010, di seguito specificate:

- a) **insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale**(art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7) e **ambiti di pertinenza degli edificati di particolare rilievo architettonico e paesaggistico** (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) come indicati all'art. 29 della L.R. 27/2000 e s.m.i. (link: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it/canale.asp?id=293>) e **ambiti di pertinenza degli edifici ricadenti nelle aree agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale** ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005, nonché **ambiti di pertinenza degli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

*normativa di riferimento:* art. 18 del Regolamento Regionale 25 marzo 2010 n. 7; art. 29 della L.R. n. 27/2000 e s.m.i.; art. 33, comma 5 della L.R. n.11/2005 ; D.Lgs n.42/2004 s.m.i.;

*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, pregiudica il valore storico, estetico, culturale e tradizionale degli ambiti o emergenze



- interessate;
- b) *aree interessate da singolarità geologiche* di cui all'art.16 della L.R. 27/2000  
*normativa di riferimento:* art.16 della L.R. 27/2000 e s.m.i.  
*incompatibilità riscontrate:* la realizzazione di tali impianti, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, comporta l'alterazione irreversibile di tali ambiti che le norme intendono tutelare;
- c) Conformemente alle circolari dello Stato Maggiore dell'Aeronautica del 2.12.2010 n. 1000724 e dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 0013259 del 25.02.2010:
- A) per quanto attiene gli *aeroporti militari*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di completa inedificabilità*:
- l'area interna alla Zona di Aeroporto (A.T.Z. AERODROME TRAFFIC ZONE come definita nelle pubblicazioni AIP e individuate nelle MIL – AIP edite dal C.I.G.A.);
  - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – TAKE OFF CLIMB SURFACE) e di avvicinamento (APPROACH SURFACE) entrambe come definite nell'Annesso 14 ICAO.
- b) esternamente alle zone sopra descritte, ma ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS OUTER HORIZONTAL SURFACE), come individuata dall'annesso 14 ICAO, gli impianti eolici potranno essere autorizzati previa valutazione operativa della Forza Armata e comunque purché di altezza inferiore alla predetta OHS.
- B) per quanto attiene gli *aeroporti civili*:
- a) per la realizzazione di impianti eolici sono considerate *zone di incompatibilità assoluta*:
- aree all'interno della Zona di Traffico dell'Aeroporto (A.T.Z. Aerodrome Traffic Zone come definita nelle pubblicazioni AIP);
  - le aree sottostanti le superfici di salita al decollo (T.O.C.S. – Take Off Climb Surface) e di avvicinamento (Approach Surface) come definite nel R.C.E.A.
- b) esternamente alle aree sopra descritte, ricadenti all'interno dell'impronta della Superficie Orizzontale Esterna (OHS *Outer Horizontal Surface*), i parchi eolici sono ammessi previa valutazione favorevole espressa dall'ENAC, purché di altezza inferiore al limite della predetta superficie OHS.

Se un sito insiste in un ambito in cui si sovrappongono più previsioni di tutela si adotta la prescrizione più restrittiva ivi prevista.